

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 1950

(57^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (N. 986) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 477
CERRUTI	466, 477
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	567, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475
RICCI Federico	467, 468, 469, 470, 471, 474, 476, 477
FORTUNATI	467, 468, 469, 472, 473
BRACCESI	469
BERTONE	470, 472
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	471
PERINI	472, 473
TAFURI	473, 476
ZOLI	475

(Seguito della discussione e approvazione)

« Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni » (N. 913):

PRESIDENTE	464
UBERTI, <i>relatore</i>	464, 465
VALMARANA	464
FORTUNATI	464, 465
RICCI Federico	464

VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	Pag. 464, 465
TAFURI	465
BERTONE	465

« Concessione a favore dell'Istituto poligrafico dello Stato di una anticipazione di lire 1.500.000.000 » (N. 927):

PRESIDENTE	477, 478, 479, 481, 482
OTTANI, <i>relatore</i>	477, 478, 479, 481
RUGGERI	478, 479, 481, 482
RICCI Federico	480, 481
VALMARANA	480
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	481
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	482
BERTONE	482

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, De Gasperis, Fortunati, Marconcini, Morandi, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

Intervengono, per il Governo, l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze e l'onorevole Chiaramello, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

RUGGERI, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cappa ed altri: « Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni » (N. 913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni », d'iniziativa dei senatori Cappa ed altri.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

UBERTI, *relatore*. Avendo esaminato l'articolo unico del disegno di legge insieme ai funzionari competenti del Ministero del tesoro, ritengo di poterne proporre l'approvazione, apportando ad esse gli opportuni emendamenti. I funzionari del Ministero del tesoro mi hanno infatti fatto osservare che sarebbe opportuno anzi tutto sopprimere la frase: « o ad altra utilizzazione di pubblico interesse », argomentando che questa frase potrebbe essere intesa anche nel senso che i comuni possano destinare gli immobili acquistati ad un particolare scopo, *uti singuli*. È stato osservato inoltre che un'altra modifica dovrebbe essere introdotta nel senso di aggiungere alle parole: « patrimonio comunale » le parole: « giusta clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto », in modo che la norma sia espressa nell'atto stesso. Infine è necessario l'inserimento di un comma aggiuntivo, così come io avevo proposto nell'ultima riunione, con qualche lieve modifica. E esso risulterebbe infatti così formulato: « Qualora entro il termine di 10 anni dalla data di acquisto l'immobile sia trasferito in tutto o in parte a terzi o cessi dalla sua destinazione, si rendono esigibili a carico del Comune le normali imposte non corrisposte in base alla presente legge ». In definitiva, con gli emendamenti proposti verrebbe esclusa la possibilità che l'immobile venga destinato ad uso diverso da quello per cui è stato acquistato, restando ciò fissato nell'atto d'acquisto, mentre d'altra parte si stabilirebbe che, qualora entro 10 anni l'immobile avesse diversa destinazione, debbano essere pagate dal Comune tutte le tasse non corrisposte in base alla presente legge.

Con queste modificazioni, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.

VALMARANA. Ritengo che il termine previsto nel comma aggiuntivo proposto dal relatore sia troppo breve; proporrei perciò, richiamandomi anche a quanto fu detto nella scorsa riunione, che tale termine venga elevato a 20 anni.

FORTUNATI. Vorrei che il relatore mi chiarisse ulteriormente la ragione per cui il Ministero del tesoro chiede la soppressione delle parole: « o ad utilizzazione di pubblico interesse ».

UBERTI, *relatore*. Gli uffici del Ministero del tesoro propongono questo emendamento in quanto altrimenti si potrebbe ritenere che non sono soggetti all'imposta di registro anche quegli immobili acquistati dai comuni e destinati a qualsiasi uso diverso da quello pubblico. Ad esempio, sarebbe ammessa l'esenzione nel caso che si acquisti una villa od un giardino da destinare a parco pubblico, mentre verrebbe esclusa nel caso che l'immobile venga destinato all'esercizio di una determinata attività comunale non di carattere collettivo. In altre parole, la dizione attuale è generica e passibile di varie interpretazioni, mentre si ritiene opportuno determinare con esattezza i limiti dell'esenzione.

FORTUNATI. Contesto che, a norma delle vigenti disposizioni, i Comuni abbiano la possibilità di destinare beni immobili ad usi che non siano pubblici, in quanto non possono compiere operazioni di carattere commerciale. Vorrei pertanto che fosse chiarito se, dal punto di vista giuridico, questa formula non risulti di carattere restrittivo. Mi chiedo, ad esempio, se un immobile destinato ad un'azienda municipalizzata sarebbe compreso o meno in questa esenzione. Sembra infatti che, secondo il Ministero del tesoro, esso sarebbe escluso. Questo a mio parere, è il punto da chiarire: poniamo che occorra un'area per un servizio municipalizzato, ad esempio quello degli acquedotti, verrebbe l'area considerata come destinata ad uso pubblico o no?

RICCI FEDERICO. Mi par chiaro che l'esenzione competa nel solo caso di immobili acquistati e destinati ad uso di pubblico interesse. D'altra parte anche un acquisto compiuto a scopo commerciale può rivestire il carattere di uso pubblico, se va incontro agli interessi della collettività.

PRESIDENTE. In definitiva il problema essenziale posto dall'onorevole Fortunati è questo: qualora il Comune intenda municipalizzare un servizio pubblico ed abbia bisogno a questo scopo di acquistare un terreno, tale acquisto è esente o non è esente dall'imposta?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Tale acquisto non sarebbe esente dall'imposta. La preoccupazione del Governo, concordata nell'emendamento proposto, è di limitare l'esen-

zione agli acquisti destinati ad uso pubblico, inteso come uso demaniale, di bene utilizzato direttamente per uso pubblico.

TAFURI. Mi sembra che la questione sia chiarita dal contesto dell'articolo. Il disegno di legge parla infatti di «ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o importanza storica». Tale dizione esclude evidentemente la possibilità che tali immobili siano destinati ad usi di carattere commerciale, e rende quindi superflua l'aggiunta delle parole: «o ad altra utilizzazione di pubblico interesse», per cui a ragione il Ministero ne ha proposto la soppressione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda la proposta di elevare il termine a 20 anni, si tratta di un problema di carattere semplicemente pratico. Questi atti infatti vengono iscritti al cosiddetto campione, e appunto per ragioni pratiche è preferibile non lasciare che questo campione resti a lungo inattivo.

BERTONE. Sono d'avviso che questa limitazione dei termini debba essere considerata con una certa cautela, ma credo che il termine di 10 anni sia senz'altro troppo ristretto. Sono pertanto favorevole alla sua elevazione.

FORTUNATI. Ritornando al problema da me posto precedentemente, mi pare che i colleghi parlino ignorando completamente le norme della legge comunale e provinciale. I comuni non possono acquistare immobili arbitrariamente: ogni volta che avviene un acquisto di immobili è necessaria una complessa procedura, e finchè non ne sia veramente definita la destinazione, le autorità tutorie non concedono il nulla osta nè per l'acquisto nè per la vendita di beni immobili. Pensare che attraverso l'acquisto di beni immobili i comuni possano esercitare un'attività commerciale, significa ignorare i termini reali del problema. Basta aver vissuto un poco la vita dei comuni per sapere che, prima di poter fare un acquisto di beni immobili, occorrono degli anni di procedura per ottenere l'approvazione preventiva dell'acquisto, in quanto il patrimonio immobiliare comunale è regolato da una serie di norme rigidissime. Io non comprendo pertanto come ci si possa preoccupare del fatto che i comuni possano

compiere degli atti di carattere commerciale vero e proprio attraverso l'acquisto di immobili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ora alla votazione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

Articolo unico.

I contratti di acquisto da parte di Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica, che i Comuni stessi destinino ad uso pubblico o ad altra utilizzazione di pubblico interesse che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 400.

Il relatore, onorevole Uberti, propone anzi tutto la soppressione delle parole: «o ad altra utilizzazione di pubblico interesse». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'onorevole Uberti ha presentato inoltre un altro emendamento tendente ad aggiungere alle parole: «del patrimonio comunale» le altre: «giusta clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Uberti propone infine un comma aggiuntivo, così formulato: «Qualora entro il termine di dieci anni dalla data di acquisto, l'immobile sia trasferito in tutto o in parte a terzi o cessi dalla sua destinazione, si rendono esigibili a carico del Comune le normali imposte non corrisposte in base alla presente legge».

UBERTI, *relatore*. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Valmarana di portare il termine da 10 a 20 anni, modificando in tal senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo, di cui ho dato lettura, con la sostituzione delle parole «di dieci anni», con le altre: «di venti anni».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico con le modificazioni testè apportate, e che risulta pertanto così formulato:

Articolo unico.

I contratti di acquisto da parte di comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica che i comuni stessi destinino ad uso pubblico, che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale, giusta clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 400.

Qualora entro il termine di venti anni dalla data di acquisto, l'immobile sia trasferito in tutto e in parte a terzi o cessi dalla sua destinazione, si rendono esigibili a carico del Comune le normali imposte non corrisposte in base alla presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare** » (N. 986) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il disegno di legge ricalca i precedenti provvedimenti legislativi in materia. La maggiore modificazione da notare è la riduzione della garanzia sussidiaria dello Stato dal 70 al 50 per cento nel caso di eventuale perdita, per ogni singola operazione. Sul disegno di legge hanno espresso parere favorevole sia la Giunta del Mezzogiorno che la Commissione per l'industria e commercio.

CERRUTI. Confesso che non ho mai incontrato un disegno di legge così caotico, così incompleto e così poco chiaro come questo. Se ho ben capito il testo, si tratta di quattro

distinte operazioni, due di concessione di prestiti con prelevamento di fondi E.R.P. e due di concessione di prestiti con emissione di obbligazioni per ciascuna delle due suddette operazioni. Incominciamo dalla prima che è la più importante ed ha carattere di immediata applicazione. In sostanza in queste operazioni il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare 10 miliardi dal fondo lire del 1948-49 e consegnarli alle sezioni specializzate del Banco di Napoli, di Sicilia e di Sardegna affinché possano effettuare prestiti rinnovabili in favore, prevalentemente, delle piccole e medie imprese industriali del Sud e delle Isole. Dopo trascorsi 10 anni dalla effettiva somministrazione del prestito ha inizio il piano di ammortamento, secondo le norme che verranno stabilite con decreto dal Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

L'interesse e le provvigioni varie non debbono superare il 5 per cento all'anno nei confronti dei mutuatari. Ora, dal contesto della legge, e più precisamente, dal disposto dell'articolo 3, parrebbe che anche in questo caso lo Stato concorra col 4 per cento, e non oltre 10 anni, impiegando i fondi che gli provengono dal pagamento dell'interesse dell'uno e mezzo per cento che vien messo a carico delle sezioni specializzate.

Se le cose stanno effettivamente in tal modo, mi pare che lo Stato compia una operazione assumendone, si può dire, tutte le spese e i rischi, a solo vantaggio delle banche. In altre parole, esso dà i fondi coi quali le banche effettueranno i prestiti, prevalentemente alle medie e piccole industrie (ciò che lascia presumere che parte di questi fondi andranno piuttosto a profitto delle grandi imprese), non solo, ma concorre anche col 4 per cento per gli interessi e le spese. Le banche a loro volta riscuoteranno dai mutuatari e e per proprio conto un interesse che certo non sarà di molto inferiore al limite fissato del 5 per cento. E dopo tutto questo, lo Stato dovrebbe ancora accollarsi il 50 per cento delle perdite accertate, a scomputo del debito capitale, come è tassativamente indicato dal successivo articolo 10. Non comprendo come sia ammissibile che lo Stato debba addossarsi anche le perdite di operazioni alle quali rimane

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

totalmente estraneo. Insomma alle banche restano i profitti ed allo Stato le spese ed anche il 50 per cento delle perdite. Ho già detto che la legge non è chiara, ma se l'operazione fosse effettivamente come io l'ho intesa dalla pedissequa lettura del testo, la cosa va qui discussa e revisionata da cima a fondo.

PRESIDENTE. I prestiti vengono effettuati con tutte le garanzie necessarie. Evidentemente si tratta di un prestito a carattere normale, che il Tesoro fa alle banche, e che esse devono rimborsare secondo un piano di ammortamento che dovrà essere stabilito mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Tesoro dà una certa somma a questi tre istituti di credito, che sono responsabili del rimborso. A loro volta questi tre istituti concedono prestiti a medie e piccole industrie. Il rischio è diviso al 50 per cento tra questi istituti e il Tesoro. Per i primi 10 anni, dice l'articolo 3, su questa somma il Tesoro prende l'uno e mezzo per cento, mentre i privati non devono pagare un interesse superiore al 5 per cento, tutto compreso. Questa è l'operazione nelle sue linee generali. L'addebitamento del rischio per il 50 per cento all'istituto che dà il finanziamento, tende a rendere compartecipe l'istituto, che sceglie il debitore, del rischio dell'operazione.

PRESIDENTE. Come ho già detto, la percentuale a carico dello Stato per l'eventuale perdita rispetto alle precedenti disposizioni legislative, è stata ridotta dal 70 al 50 per cento. Comunque, il problema essenziale è che questi finanziamenti vengano effettivamente concessi alle medie e piccole industrie.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda il rischio, non posso dare informazioni precise sui risultati dell'applicazione della precedente legge in quanto i rimborsi non sono ancora cominciati. Comunque la esperienza è stata favorevole perchè i prestiti sono stati effettivamente concessi a piccole e medie industrie, dopo istruttorie molto accurate, forse troppo accurate, tanto che dall'Italia meridionali non sono mancate critiche, per il loro eccessivo rigore, che ha provocato un ritardo eccessivo nella concessione dei finanziamenti. Queste operazioni sono state fatte con molta

prudenza, ma ciò non ha impedito che l'applicazione della legge abbia avuto pieno successo, tanto è vero che questo disegno di legge è stato originato dalle lamentele insorte circa la insufficienza delle operazioni compiute fin'ora per risolvere in proporzione apprezzabile i problemi del finanziamento delle industrie meridionali.

RICCI FEDERICO. Desidererei conoscere l'ammontare dei finanziamenti concessi sino ad oggi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Si può calcolare che fino ad oggi sono stati stanziati e quasi tutti erogati circa venti miliardi.

PRESIDENTE. Dato il numero elevato delle operazioni compiute, ne consegue la dimostrazione che i prestiti sono stati effettivamente concessi a piccole e piccolissime industrie.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale (Fondo-lire 1948-49) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la concessione di prestiti decennali rinnovabili di 6,1 miliardi alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, di 2,9 miliardi alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia e di un miliardo alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

Dette somme verranno utilizzate dalle predette Sezioni di credito per concedere finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

FORTUNATI. Vorrei fare un'osservazione. Questo articolo prevede il prelevamento della somma di 10 miliardi e l'articolo 14 dice che il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge. In altri casi questa formula non c'era.

PRESIDENTE. Questa formula è necessaria per iscrivere le somme in bilancio.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'articolo 1 si riferisce al prelevamento della somma di 10 miliardi di lire dal conto speciale del Fondo lire per l'esercizio 1948-49. Ciò non vuol dire che l'erogazione sia legata al bilancio 1948-49. È un Fondo che si è formato per la competenza dell'esercizio 1948-49, ma la spesa si può fare anche successivamente, stanziandola tanto in questo bilancio, se la legge viene approvata in tempo, o nel bilancio prossimo, o con una nota di variazione.

FORTUNATI. Volevo porre questa domanda: quando noi approviamo questo provvedimento la nota di variazione deve essere precedente o successiva?

PRESIDENTE. Prima si approva la legge e poi la nota di variazione.

FORTUNATI. Noi tutti sappiamo che, prima di prendere in esame ed approvare un provvedimento di legge che comporta un onere finanziario, deve essere assicurata la copertura.

PRESIDENTE. La copertura c'è ed è assicurata dal saldo del fondo E.R.P. per l'esercizio 1948-49. Che questo saldo risulti disponibile lo si può rilevare dalla relazione della Camera dei deputati che ha già approvato questo disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Preciso che il conto del fondo E.R.P. non fa parte del bilancio. È un fondo a disposizione dal quale, di volta in volta, si prelevano, stanziando in bilancio, determinate somme.

RICCI FEDERICO. Ma le somme se non vengono erogate entro il 30 giugno, vengono portate nei residui.

PRESIDENTE. Si hanno residui di somme iscritte in bilancio, ma qui si tratta di un conto speciale. Nei bilanci 1949-50 e 1950-51 vi sarà invece l'impostazione regolare di queste somme in entrata e in uscita ed è evidente che, se queste somme non saranno spese andranno nei residui; ma finché il conto E.R.P. non è iscritto in bilancio non può andare nei residui. Io mi riprometto di fare avere in settimana alla Commissione un consuntivo del fondo E.R.P. dal giorno in cui è iniziato ad oggi. Come risulta dalla relazione della Camera, la disponibilità c'è; verrà poi la nota di variazione che imputerà gli stanziamenti al relativo capitolo.

FORTUNATI. In linea teorica le somme necessarie a questo stanziamento potrebbero non esserci.

PRESIDENTE. Ma in linea pratica ci sono.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Faccio osservare al senatore Fortunati, che, in linea teorica, tutte le volte che il Ministro del tesoro porta una nota di variazione per aumento di entrate, queste entrate potrebbero non verificarsi. Ma in linea di fatto ci sono. Se si chiede l'impegno sul fondo E.R.P. è perché c'è la disponibilità.

RICCI FEDERICO. Il Ministro ci ha detto che il fondo E.R.P. non fa parte del bilancio 1948-49; quindi non è né all'entrata né alla uscita. Allora perché si parla di note di variazione di bilancio che verrebbero fatte dopo la chiusura del bilancio, e quindi sarebbero irregolari?

PRESIDENTE. La somma di 10 miliardi, di cui si parla nell'articolo 1, si riferisce non al bilancio ma al conto speciale E.R.P. La nota di variazione riguarderà il bilancio corrente.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il fondo lire è un fondo di entrata e figura in bilancio solamente nel momento in cui si fa la nota di variazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Sulle disponibilità che si costituiranno sul conto speciale (Fondo-lire) per l'esercizio finanziario 1950-51, in eccedenza alla somma di lire 100 miliardi prevista al capitolo 320 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare l'ulteriore somma di lire 10 miliardi e a destinarla alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale di cui al precedente articolo 1, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni e modalità stabilite dalla presente legge.

Qualora le effettive disponibilità in conto Fondo-lire 1950-51 non siano sufficienti, la spesa di cui al precedente comma sarà finanziata con le somme che si renderanno disponibili sul Fondo-lire 1951-52.

FORTUNATI. Mi sembra che, anche per quanto disposto in questo articolo 2, noi prendiamo un impegno basandoci su di un'entrata che si deve ancora verificare.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La cosa mi sembra abbastanza chiara. Abbiamo veduto che c'è disponibilità per lo stanziamento immediato. In previsione di future entrate, da imputarsi al bilancio 1950-51, si prende un impegno che diventa operante nel momento in cui si farà la variazione, cioè nel momento in cui si realizzerà l'entrata. Il Parlamento può valutare l'opportunità politica di accettare o meno questo impegno, ma è cosa normale assumere un impegno su un'entrata che si deve verificare e per la quale esistono tutti i presupposti che si verifichi.

FORTUNATI. Questo principio di una probabile entrata non viene fatto valere in tutti i casi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non si tratta qui di una probabile entrata. L'entrata è sicura perchè il Fondo-lire si realizza anno per anno. Resta da determinare il *quantum*, ma si ritiene che esso sia sufficiente a coprire questo impegno. Nel caso che non lo fosse per l'esercizio 1950-51, si ricorrerebbe all'esercizio successivo.

PRESIDENTE. In ogni caso, se si dovesse ricorrere a somme non prelevate dal fondo E.R.P., è chiaro che, per la relativa nota di variazione, vi sarebbe l'obbligo di indicare la copertura.

Metto ai voti l'articolo 2 testè letto.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sarà dovuto allo Stato un interesse dell'uno e mezzo per cento.

Le modalità relative alla restituzione di prestiti, da iniziarsi trascorso un decennio dalla effettiva somministrazione di essi, verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, fermo restando che i mutui concessi dalle Sezioni di credito indicate all'ar-

ticolo 1 non dovranno gravare sui mutuatari, per interessi, diritti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

PRESIDENTE. Occorre che si vigili affinché le banche si attengano al disposto di questo articolo, perchè mi risulta che qualche Istituto non vi si attiene per quanto riguarda la misura degli interessi. Le banche dovrebbero ricavare solo il 3,5 per cento.

FORTUNATI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul secondo comma dell'articolo. Vorrei sapere cioè se, prima di cominciare a restituire i prestiti, si debbano aspettare 10 anni e se non è invece possibile l'inizio della restituzione prima di questo periodo. Io penso, che, per ridurre il rischio sia della banca nei confronti dei privati, sia del Tesoro nei confronti della banca, non dovrebbe esserci questo limite tassativo, ma che la restituzione dovrebbe poter cominciare il più presto possibile.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Qui si parla di prestiti fatti dal Tesoro agli istituti di credito; per cui, se l'istituto di credito fa un prestito per un periodo più breve di 10 anni, viene ad avere successivamente la disponibilità per fare un ulteriore prestito. Si ha in tal modo una rotazione del fondo.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che, in tal modo, la banca può disporre non di soli 10 miliardi, ma di 10 miliardi nel giro di 10 anni, perchè se le banche inizieranno la restituzione dopo dieci anni, i privati restituiranno le somministrazioni ricevute semestralmente e nel numero di anni prestabilito che può essere anche inferiore ai 10 anni.

RICCI FEDERICO. L'articolo 3 dispone che allo Stato è dovuto un interesse dell'1,5 per cento. Non ci sarà allora il pericolo che si fraintenda e che la disposizione venga interpretata nel senso che alla banca spetta il 5 per cento, più l'1,5 per cento allo Stato?

PRESIDENTE. Non credo che possano sorgere dubbi., ad ogni modo, potrà esservi un regolamento di attuazione della presente legge che, del resto, mi pare già sufficientemente esplicita.

BRACCESI. Sarebbe anche necessario che il Tesoro controllasse che le banche utilizzino completamente quei 10 miliardi.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57^a RIUNIONE (3 maggio 1950)

PRESIDENTE. Senza dubbio. Pongo in votazione l'articolo 3 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

I prestiti di cui al precedente articolo 1 saranno utilizzati prevalentemente per la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali.

RICCI FEDERICO. La parola « prevalentemente » mi lascia perplesso. I finanziamenti che non saranno accordati alle piccole e medie imprese industriali a chi andranno?

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Ricci è giusta. Ma io penso che, una volta finanziate le piccole e medie industrie, rimarrà ben poco.

RICCI FEDERICO. Propongo un emendamento tendente a sopprimere, dalla dizione dell'articolo 4 la parola « prevalentemente »

PRESIDENTE. Sarei anch'io dell'avviso del senatore Ricci. Faccio però rilevare che questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati. L'approvazione di questo emendamento porterebbe un ritardo all'emanazione della legge. È vero che ciò non ci deve distogliere dal procedere ad un esame rigoroso della legge ma, poichè si tratta di cosa di poca importanza (non ha avuto infatti applicazione in precedenti leggi) penso che non sia necessario modificare il testo dell'articolo 4. Questo provvedimento ha inoltre importanza politica oltre che economica e la sua approvazione è urgente.

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Ricci tendente a sopprimere dalla dizione dell'articolo 4 la parola « prevalentemente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 4 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Entro il limite complessivo delle somme ad esso dovute per interessi di cui ai precedenti articoli, il Ministro del tesoro è autorizzato a

concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale indicate all'articolo 1 effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonchè su quelli previsti dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Le modalità di concessione di detti contributi, che non potranno superare la misura del 4 per cento annuo per la durata massima di dieci anni, saranno stabilite con successivo decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.

BERTONE. Penso che gli interessi corrisposti al Tesoro per le anticipazioni da lui fatte a favore del Mezzogiorno siano molto limitati di fronte agli interessi che, viceversa, dovrà pagare per sollevare la situazione dei piccoli e medi industriali.

VANONI, Ministro delle finanze. L'operazione finanziaria contemplata da questo articolo mi sembra chiara. Il Tesoro mette a disposizione 10 miliardi prima e poi altri 10 miliardi all'interesse dell'1,5 per cento. Esaurita l'operazione il Tesoro dovrà ricevere 150 milioni in un primo tempo e altri 150 milioni in un secondo tempo, cioè complessivamente 300 milioni. Questa somma viene messa a disposizione dei tre istituti perchè con essa facciano ulteriori operazioni del tipo previsto dalle leggi del 1947 e del 1948, con un contributo dello Stato che non ecceda il 4 per cento, e fino al limite dei 300 milioni disponibili.

BERTONE. Il Ministro Vanoni ci ha illustrato l'operazione contemplata dall'articolo 5. Vorrei peraltro qualche chiarimento sulle leggi richiamate nell'articolo medesimo.

VANONI, Ministro delle finanze. Si tratta delle leggi Togni-Porzio per i finanziamenti alle medie e piccole industrie. In esse sono già previsti i contributi a carico dello Stato per le operazioni di credito da effettuarsi dalle tre banche meridionali. In aggiunta a quei contributi si mettono adesso a loro disposizione altri 300 milioni. Questa è la sostanza dell'articolo 5.

BERTONE. Penso che, per evitare ogni successiva contestazione, sarebbe bene aggiungere la parola « oltre ».

RICCI FEDERICO, Non vorrei che il 4 per cento andasse in aggiunta all'1,5 per cento di cui all'articolo 3.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ciò non è possibile: l'1,5 per cento di interesse lo pagano gli istituti di credito al Tesoro e con ciò si esaurisce ogni rapporto. L'articolo 5 parla invece di prestiti fatti dagli istituti di credito ai privati ai sensi delle precedenti leggi del 1947 e 1948. L'istituto negozia il suo mutuo col privato e lo Stato gli dà il 4 per cento di contributo.

RICCI FEDERICO. Occorrerebbe, anche in questo caso, la garanzia del limite del 5 per cento, così come è previsto nell'articolo 3 del presente disegno di legge. Altrimenti, che garanzie abbiamo sull'equa distribuzione di queste somme? Una piccola industria può avere ottenuto un prestito all'interesse del 5 per cento, ma ad un'altra possono aver fatto il prestito al 9 per cento e lo Stato non concorre che per il 4 per cento.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, numero 1482:

« Per i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, le sezioni di credito industriale degli istituti finanziari possono essere autorizzate dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, nonchè dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche se al portatore, nei limiti di somme e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Analoga autorizzazione può essere concessa alle predette sezioni di credito industriale per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale e insulare a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

« Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente, si applicano tutte le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244.

« Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su

ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai rispettivi fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

« Per tali finanziamenti lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata non superiore ai 10 anni, entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1598, modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Come si vede l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, dice chiaramente che le sezioni di credito industriale degli istituti meridionali sono autorizzate ad attingere ai fondi di dotazione o ai fondi che si procureranno diversamente con emissione di obbligazione e buoni poliennali, per fare determinati tipi di operazioni a favore della piccola e media industria. Su queste operazioni viene dato un contributo sugli interessi fino al massimo del 4 per cento a carico dello Stato. Ne deriva che il costo del denaro resta diminuito appunto del 4 per cento.

RICCI FEDERICO. Ciò è esatto per quanto riguarda il costo rispetto alle banche, ma non è detto che le banche stesse riversino tale beneficio sull'utente.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Osservo che l'articolo 8 del disegno di legge dice: « Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata massima di anni 10, in modo che i mutui concessi dalle sezioni di credito sopra indicate non gravino sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al 5 per cento ». Ciò va riferito a quanto è detto all'articolo 5: « Le modalità di concessione di detti contributi, che non potranno superare la misura del 4 per cento annuo, per la durata massima di dieci anni, saranno stabilite con successivo decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio ».

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

Si tratta dunque sempre di un contributo dello Stato che non può superare la misura del 4 per cento annuo, per la durata massima di dieci anni, ma, le condizioni per la concessione dei contributi dovranno essere emanate con decreto successivo mentre, per i contributi previsti agli articoli 6 e 7, le modalità sono stabilite nell'articolo 8.

BERTONE. Se il finanziamento da parte del tesoro fosse fatto agli istituti di credito e le sezioni di credito industriale di quegli istituti fossero poi autorizzate ad emettere obbligazioni, avremmo due forme di credito che potrebbero essere tenute separate nel calcolo degli interessi. Senonchè il finanziamento dello Stato non viene fatto agli istituti di credito, ma alle sezioni di credito industriale del banco di Napoli, del banco di Sicilia e del banco di Sardegna. Ora, queste sezioni di credito industriale oltre ai dieci miliardi prelevati dal fondo lire, sono autorizzate ad emettere altri 10 miliardi di obbligazioni.

Ma, quando abbiano emesso tali obbligazioni, il denaro ricevuto dallo Stato e quello ottenuto attraverso il collocamento delle obbligazioni entrano in un fondo comune, in cui non sarà più possibile fare distinzioni. Come si potrà quindi dire se il privato è stato finanziato con una fonte di denaro o con un'altra? I due finanziamenti comportano diversi tassi di interesse, ma io non so come potrà la sezione di credito industriale dire se ha prestato il denaro sul fondo dello Stato o su quello ottenuto attraverso le obbligazioni. Tale distinzione non credo sarà in alcun modo possibile, e ciò impedirà una qualsiasi vigilanza sui prestiti.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Bertone che all'articolo 12 è previsto l'intervento del Tesoro nella concessione dei prestiti. La sezione di credito dovrà definire con esattezza la fonte da cui attinge per concedere il prestito. È sottinteso che la definizione dell'origine dei fondi concessi in prestito è demandata alla vigilanza del Tesoro.

È ovvio che, trattandosi di fondi differenti, che hanno costi differenti, non potrà avvenire confusione tra i fondi derivanti dal fondo lire e quelli derivanti dall'emissione di obbligazioni.

FORTUNATI. Vorrei sapere se esistono difficoltà di carattere tecnico insuperabili che impediscono che il contributo dello Stato venga

concesso, anzichè alle sezioni di credito, ai privati, nel caso che il singolo chieda direttamente il concorso dello Stato. Se fosse possibile adottare tale procedura noi saremmo certi che il costo del denaro sarebbe veramente diminuito. Se non erro, qualcosa di questo genere accade per altre operazioni in cui vi è un concorso da parte dello Stato, il quale versa direttamente al singolo, e non attraverso particolari enti. Vorrei ricordare ad esempio i mutui effettuati dai comuni: i comuni chiedono, per determinate operazioni di mutuo, il concorso da parte dello Stato e lo Stato effettua il versamento direttamente ai comuni.

PERINI. Osservo all'onorevole Fortunati che il versamento ad un comune è cosa ben diversa dal versamento ad un privato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Perini. I versamenti non vengono mai effettuati dallo Stato direttamente ai privati. In questo caso poi mi sembra che un'operazione di tale genere sarebbe estremamente pericolosa.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che l'articolo 5, che noi stiamo discutendo, abbia riferimento a quel fondo speciale che era stato dato alla Banca del lavoro per la piccola e media industria. Tale fondo, ammontante a due miliardi, è stato esaurito dalla Banca del lavoro. Per giungere ad un progetto organico circa l'Italia meridionale e insulare, il progetto di legge al vostro esame contempla anche il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia nonchè il Banco di Sardegna. Io credo pertanto che l'articolo 5 faccia riferimento proprio alla creazione di questo fondo per le industrie che prima era gestito dalla Banca del lavoro, e che ora viene affidato al Banco di Sicilia, al Banco di Napoli e al Banco di Sardegna. Si stabilisce poi che le norme relative verranno stabilite con decreto successivo, a differenza di quanto è detto all'articolo 8 per quanto concerne gli articoli 6 e 7.

PERINI. A me pare chiaro dal testo dell'articolo 5 che anche coloro i quali riceveranno mutui attraverso quelle obbligazioni di cui è permessa l'emissione, non pagheranno più del 5 per cento. Chi infatti otterrà il prestito si farà parte diligente per chiedere il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi.

Vorrei anche chiarire che, a mio parere, la cifra globale della percentuale per interessi

e provvigioni ammonta al 9 per cento, dovendosi sommare il 5 per cento, a carico dei mutuatari, al 4 per cento a carico dello Stato.

TAFURI. Le operazioni contemplate da queste disposizioni sono fatte al 9 per cento.

Il disegno di legge, fissando il 4 per cento, parifica la percentuale per ambedue i diversi tipi di operazione, per cui chi contrae il prestito avrà comunque a suo carico il 5 per cento.

PERINI. Che si tratti del 9 per cento lo si desume dal primo comma dell'articolo 8, là dove si dice che lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento in modo che i mutui non gravino sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al 5 per cento. Ora, se a questo 5 per cento aggiungiamo il 4 per cento di contributo dello Stato arriviamo evidentemente al 9 per cento, che del resto rappresenta la quota di interesse, che, grosso modo, si paga anche sulle cartelle di credito fondiario, le quali hanno, sì, un tasso minore, ma che giunge, con le spese accessorie, al 9 per cento circa.

Credo di poter rispondere alle obiezioni sollevate specialmente dal collega Bertone, il quale ha affermato che sarà impossibile distinguere i finanziamenti di provenienza dalle cartelle di credito industriale da quelli provenienti dai fondi in contanti. Evidentemente la distinzione di questi finanziamenti sarà abbastanza facile perchè le sovvenzioni fatte sulla base di obbligazioni saranno pagate in cartelle. Non è ammissibile, infatti, che sia la Banca a realizzare le cartelle, che avranno un costo inferiore al prezzo nominale, e che quindi paghi i finanziamenti al prezzo nominale di esse. Pertanto sarà il privato che, tramite l'istituto di credito, dovrà realizzare le cartelle.

PRESIDENTE. In linea di fatto debbo osservare che non si tratterà comunque tanto di emissione di cartelle quanto di emissione di buoni fruttiferi. Anche la legge precedente, del resto, prevedeva tale emissione che poi viceversa non ha avuto luogo, nè credo che avverrà in futuro. Non bisogna dimenticare che si tratta infatti di una eventuale aggiunta di 10 miliardi alla prima fonte di finanziamenti: il problema della emissione di obbligazioni è un problema

secondario rispetto alla fonte principale di finanziamenti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiarire il collegamento tra l'articolo 6 e l'articolo 5. L'articolo 6 dice che i fondi per effettuare questi finanziamenti straordinari vengono procurati dagli istituti di credito con i loro fondi di dotazione e con la emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi, alle condizioni di emissione, però, che saranno fissate dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, per cui, in sostanza, il Ministero del tesoro anzitutto sa quanto costa questo denaro alla banca che lo deve erogare e sa, in secondo luogo, a quanto possano ammontare le spese di gestione. Esso può pertanto arrivare a determinare, almeno in media, il costo del denaro per il privato che contrarrà il prestito. Poichè il Ministero del tesoro è inoltre autorizzato a concedere contributi fino al 4 per cento, con la manovra di questi contributi esso può fare in modo di parificare il costo del denaro per il privato, qualunque ne sia la fonte, eccettuata la unica ipotesi che il costo del denaro arrivi a superare il 9 per cento, perchè allora il contributo del 4 per cento sarebbe evidentemente insufficiente. Tuttavia noi dobbiamo escludere che il costo del denaro, date le condizioni del mercato per quanto riguarda questo tipo di finanziamenti e date le garanzie concesse dallo Stato, possa eccedere il 9 per cento.

Questa è la situazione di fronte alla quale ci troviamo, cioè il Tesoro, attraverso la manovra dei contributi, può stabilizzare il costo medio del denaro intorno al 5 per cento per tutte le operazioni.

FORTUNATI. Faccio osservare che per le operazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 avremmo un incasso lordo, da parte degli istituti di credito, del 3 e mezzo per cento, per operazioni compiute su denaro dato dallo Stato, mentre, per le operazioni compiute con denaro proprio, con mezzi propri, con forme organizzative proprie, senza ricorrere al denaro dello Stato, da parte dell'istituto si arriva al massimo al 9 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi,

(È approvato).

Art. 6.

Le Sezioni di credito industriale indicate all'articolo 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di lire 10 miliardi, di cui 6,1 miliardi la sezione del Banco di Napoli, lire 2,9 miliardi la sezione del banco di Sicilia e lire un miliardo la sezione del banco di Sardegna, da utilizzare per la concessione di ulteriori finanziamenti per gli scopi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle obbligazioni emesse a norma del precedente comma si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, costitutivo della sezione del credito industriale del Banco di Napoli e le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante norme integrative per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

(È approvato).

Art. 7.

In corrispondenza alla effettiva disponibilità sul conto speciale (Fondo-lire) degli ulteriori 10 miliardi di cui all'articolo 2, le sezioni di credito industriale indicate all'articolo 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di ulteriori 10 miliardi, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni previste dal precedente articolo 6.

(È approvato).

Art. 8.

Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata massima di anni dieci, in modo che i mutui concessi dalle sezioni di credito sopra indicate non gravino sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al 5 per cento.

Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, si farà fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'articolo 6, e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'articolo 7.

La spesa complessiva per l'esercizio 1950-1951 è stabilita in lire 400 milioni. Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-1951.

(È approvato).

Art. 9.

Ai prestiti concessi dal Tesoro alle sezioni di credito industriale ed alle operazioni tutte di cui alla presente legge sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 10.

La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge è addebitata nella misura del 50 per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per i prestiti concessi alle rispettive sezioni di credito industriale.

RICCI FEDERICO. Mi chiedo perchè l'addebito per il 50 per cento al Tesoro sulle perdite accertate venga computato su ciascuna operazione. Mi sembrerebbe più opportuno fare un cumulo, un conguaglio, un fondo comune. La disposizione, così come è formulata nell'attuale testo, mi sembra rivesta una particolare gravità. Non si può infatti pensare che ogni operazione effettuata risulti redditizia: nessuna impresa commerciale, nessuna industria ha la fortuna o la capacità, se vogliamo, di guadagnare su tutte le operazioni che effettua; il guadagno che risulta realizzato a fine d'anno rappresenta il cumulo dei profitti. Con l'attuale norma dell'articolo 10 noi fa-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

remmo pagare allo Stato un contributo del 50 per cento su ciascuna perdita: ciò mi sembra inammissibile. Che l'addebito avvenga sulla perdita cumulata a fine d'anno, lo capisco e lo approvo, ma non posso ammettere che lo Stato si addossi il contributo del 50 per cento su ciascuna operazione effettuata in perdita, senza compenso.

ZOLI. Faccio osservare all'onorevole Ricci che è assai diverso il sistema seguito comunemente dalle banche e quello che verrebbe seguito in queste particolari operazioni. In sostanza, secondo la sua proposta, si tratterebbe di ripartire la perdita su tutte le operazioni, non calcolandola su ogni operazione effettuata: le perdite in altri termini verrebbero compensate con gli utili. Tale sistema importerebbe la necessità di un preciso rendiconto di tutte le operazioni e si sconvolgerebbe così la procedura prevista dalla legge.

RICCI FEDERICO. Le perdite potrebbero anche essere compensate con l'1,5 per cento dovuto allo Stato, secondo quanto dispone l'articolo 3, dove si dice che per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo 2 sarà dovuto allo Stato un interesse dell'1,5 per cento. Pertanto, se vi sono delle perdite, il cui ammontare possa essere assorbito da questo 1,5 per cento, esse non risulterebbero più a carico dello Stato, appunto perchè verrebbero assorbite da quell'interesse. Altrimenti, approvando l'articolo 10 così com'è, le perdite risulteranno effettivamente a carico dello Stato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il senatore Ricci contrappone due possibili soluzioni: secondo la prima, che egli caldeggia, alla fine di ogni anno, sui dieci miliardi concessi, il Banco di Napoli, ad esempio, avrà incassata una cifra *tot* per interessi, rischi ecc. e spesa una cifra *tot* per la gestione; perduta una cifra *tot* per operazioni non riuscite ed infine guadagnata un'altra cifra *tot*; calcolando i diversi elementi alla fine della gestione, risulterà anche la cifra complessiva della perdita, della quale lo Stato risponde per il 50 per cento. Secondo il sistema del disegno di legge lo Stato dovrebbe rimborsare il 50 per cento su ogni perdita accertata.

Ora, io non credo che vi sia una grande differenza tra i due sistemi, quando si applichi la norma prevista dalla legge, cioè che nessuna operazione può essere fatta ad un tasso supe-

riore al 5 per cento, di cui l'1,5 va allo Stato e il 3,5 per cento alle banche per compensarle delle spese e come quota di gestione delle banche stesse. Se si seguisse il sistema caldeggiato dall'onorevole Ricci, si avrebbero ulteriori complicazioni, perchè sarebbe molto più difficile fare un conto di questo genere, dato che l'istituto di credito addebiterebbe ogni minuzia, mentre invece, limitato a questo modo, il rendiconto è estremamente semplice. Il problema si riduce piuttosto a vedere se il 3,5 per cento corrisposto alla banca è presumibilmente corrispondente alle spese effettive della banca stessa o inferiore o superiore. Pertanto io trasferirei in questa sede l'osservazione del senatore Ricci.

RICCI FEDERICO. Penso che ci dobbiamo ora essenzialmente preoccupare dell'interesse dello Stato. Lo Stato percepisce l'1,5 per cento sui prestiti alle sezioni di credito industriale. Ora, oltre a percepire un interesse così basso, lo Stato si accolla anche la perdita su ogni operazione passiva. Io penso che sarebbe opportuno almeno che la perdita derivante da codeste operazioni passive fosse assorbita, sino alla concorrenza, da quell'1,5 per cento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quanto propone il senatore Ricci è praticamente impossibile perchè l'1,5 per cento rappresenta una partita attiva che lo Stato riserva in proprio favore. Poichè lo Stato corrisponde dieci miliardi, esso incassa tutti gli anni 150 milioni, che poi impiega per effettuare un'altra operazione. La proposta dell'onorevole Ricci implicherebbe la riduzione di quella quota di 150 milioni, che tutti gli anni lo Stato destina per le operazioni di cui all'articolo 5, per una cifra corrispondente alle perdite addebitate allo Stato.

L'intero disegno di legge comprende una serie di operazioni diverse: la prima, come si è visto, consiste nel prelievo di 10 miliardi sul fondo lire per le operazioni di cui all'articolo 1.

I 150 milioni all'anno di interesse incassati per questa operazione non vengono fatti propri dal Tesoro, ma vengono messi nuovamente a disposizione per altre operazioni.

ZOLI. Tale fondo potrebbe anche essere destinato a coprire le perdite. Non vedo un legame necessario tra le due operazioni: se lo Stato decide di usare un suo fondo attivo per fare

un'operazione diversa, lo Stato è autonomo nelle sue decisioni.

RICCI FEDERICO. Penso che sarebbe atto di buona amministrazione il tener conto delle perdite ponendole a carico del fondo attivo. Ciò costituirebbe un'ottimo precedente. Propongo pertanto che le perdite addebitate allo Stato secondo quanto dispone l'articolo 10, vengano poste a carico di quel fondo rappresentato dall'incasso dell'interesse dell'1,5 per cento sui prestiti alle banche, secondo quanto è previsto dall'articolo 3.

PRESIDENTE. Quanto l'onorevole Ricci propone formerà oggetto di raccomandazione, che sarà trasmessa al Ministero competente.

RICCI FEDERICO. Do più importanza al precedente che stiamo per costituire che alla perdita annuale che, in concreto, si potrà verificare. È un principio gravissimo, che le perdite vengano addebitate su ciascuna operazione effettuata indipendentemente l'una dall'altra.

TAFURI. Non è un precedente, perchè purtroppo la legge del 1948 dice esattamente la stessa cosa, e, invece del 50 per cento, prevede il 70 per cento.

RICCI FEDERICO. Ad ogni modo, penso che si dovrebbe coprire queste perdite con l'1,5 per cento che lo Stato riceve. È necessaria questa garanzia e mi auguro che in successive disposizioni di legge non si commettano più errori di questo genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalle sezioni di credito industriale in base alla presente legge devono essere deliberate dai comitati di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

(È approvato).

Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è così modificato:

«La deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto

del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e il commercio da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla sezione di credito industriale competente le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti. Il termine di trenta giorni è prorogabile soltanto per l'eventuale ulteriore tempo necessario per la registrazione del decreto interministeriale da parte della Corte dei conti».

(È approvato).

Art. 13.

Le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successivi provvedimenti sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e delle Isole, sono estese ad ogni effetto con la presente legge agli interi territori delle provincie di Latina Frosinone.

(È approvato).

Art. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

RICCI FEDERICO. Prima che venga approvato il disegno di legge nel suo complesso, vorrei esprimere il mio disappunto per il fatto che anche questa legge viene portata dinanzi a noi all'ultimo momento e bisogna approvarla senza la necessaria ponderazione perchè il Governo si è impegnato ad attuare rapidamente questi provvedimenti per l'Italia meridionale.

Ritengo inoltre che una legge di questa entità, che prevede stanziamenti per 20 miliardi, dovrebbe essere discussa ed approvata in Aula,

nè vale come giustificazione il dire che la Camera dei deputati l'ha approvata in Commissione.

PRESIDENTE. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Ricci. La mia opinione in materia è che quando si tratta di provvedimenti che importano stanziamenti per cifre rilevanti debbano venire all'esame della Commissione in sede referente. Si sarebbe dovuto però, cercare in ogni caso, di raggiungere il numero legale perchè questa legge fosse portata all'esame dell'intera Assemblea.

Devo però rilevare che il disegno di legge è stato trasmesso da parecchio tempo e che i colleghi avevano tutto il tempo di esaminarlo.

RICCI FEDERICO. Penso invece che esso sia stato discusso con eccessiva rapidità. Esso è, infatti, stato trasmesso l'11 aprile. Il Senato, data l'urgenza, è stato praticamente obbligato a trasmetterlo alla Commissione in sede deliberante. Rinnovo quindi le mie proteste.

CERRUTI. Il senatore Ricci ha anticipato quel che io volevo dire e mi associo, anche a nome del mio gruppo, alle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di lire 1.500.000.000 » (N. 927).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di un miliardo e 500.000.000 ».

Ricordo che il disegno di legge venne rinviato essendo stati richiesti ulteriori chiarimenti.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, relatore. Dall'esame della situazione patrimoniale ed economica dell'Istituto Poligrafico dello Stato, si rilevano i dati seguenti: spese sostenute per la ricostruzione dello stabilimento e il ripristino delle macchine della Cartiera di Foggia, a tutt'oggi lire 783

milioni; spese per la sistemazione della Cartiera Nomentana lire 35 milioni; spese per sistemazione di stabili e per acquisto e rinnovamento di impianti e macchinari negli stabilimenti di stampa di Roma lire 625 milioni. L'Istituto ha pertanto dovuto procurarsi, negli esercizi dal 1944-45 al 1949-50, la somma complessiva di lire 1.440.000.000 ricorrendo al credito bancario anche per queste spese di carattere straordinario, oltre che per supplire alla mancanza di capitale circolante. Lo Stato, infatti, il quale è l'esclusivo proprietario di questo complesso organismo industriale, che impiega oltre 8.000 dipendenti, non ha aumentato il modico capitale conferito all'inizio nè ha fatto alcun versamento per il necessario capitale circolante.

Al 21 aprile 1950 la esposizione debitoria verso le banche ammontava a lire 1.635.000.000 con un corrispondente rilevante onere di interessi passivi (essendo noto l'alto costo del denaro dei fidi bancari) che incide sugli utili dell'esercizio (nel bilancio 1948-49 gli interessi passivi hanno pesato per lire 167 milioni). La situazione finanziaria è poi aggravata dalle ritardate riscossioni, specialmente per le lavorazioni eseguite per le amministrazioni dello Stato.

Da quanto ho esposto, è facile persuadersi che l'anticipazione di cui al disegno di legge in esame è pienamente giustificata: l'Istituto Poligrafico non chiede capitali a fondo perduto nè aumento di disponibilità per nuovi investimenti — che la Commissione non potrebbe consentire — ma unicamente chiede allo Stato, unico suo proprietario, di poter liberarsi dalle più onerose passività verso banche e di rendere meno precaria la sua situazione finanziaria.

Osservo peraltro che, nel disegno di legge, non sono determinati nè il periodo entro il quale l'Istituto dovrà restituire l'anticipazione, nè il relativo tasso d'interesse; e non mi sembra opportuno che tali condizioni vengano lasciate alla libera facoltà discrezionale del Tesoro, mentre per altri finanziamenti concessi a enti diversi (ricordo il recente finanziamento alle sezioni di credito agrario) sia la durata, sia il tasso vennero fissati con la stessa legge di autorizzazione.

Propongo quindi che, considerata anche la natura dell'Istituto, che deve funzionare come

una vera azienda industriale, sia fissato il periodo di estinzione della anticipazione in anni 15, con rate annuali, e il tasso in misura non inferiore al 4 per cento.

Con queste modificazioni esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

RUGGERI. Mi sembra che questo disegno di legge sia un poco isolato e non riesca a risolvere la situazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Per quanto consta a noi, l'Istituto Poligrafico dello Stato attualmente non ha solo bisogno di finanziamenti, per il passato, ma anche ha l'esercizio attuale in grave *deficit*. Il Poligrafico dello Stato ha una spesa di 650 milioni mensili e, allo stato delle commesse e delle ordinazioni, riesce ad incassare tra i 400 e i 450 milioni al mese. Ciò avviene perchè non vengono convogliate verso l'Istituto tutte quelle commesse che sarebbero stabilite dalla legge. Molti enti parastatali e di diritto pubblico non intendono assolutamente valersi di questo Istituto mentre potrebbero sollevarne la situazione finanziaria. Ora, fare il finanziamento in queste condizioni, senza prendere nessun provvedimento per risanare l'esercizio dell'Istituto Poligrafico, mi sembra che sia quasi un non senso.

PRESIDENTE. Risulta dalla relazione del senatore Ottani che questo finanziamento serve per coprire perdite di esercizio?

RUGGERI. No. Risulta però dalla relazione del Ministero e anche dal disegno di legge, all'articolo 1, che questo finanziamento viene fatto per ripristino di impianti. Questo è uno solo dei provvedimenti che occorrono, ma se noi non facciamo qualche altra cosa, facciamo troppo poco perchè l'Istituto Poligrafico si possa avviare ad un pieno impiego di tutti i suoi impianti, sia pure ripristinati, allargati e messi in funzione, come quelli di Foggia, di via Nomentana, ecc.

Se non invitiamo con un atto concreto lo Stato ad una politica di pieno impiego sia di impianti che di maestranze, questo disegno di legge diventa una farsa, tanto più che all'articolo 2 non si precisano neanche le norme per la restituzione del finanziamento e si demanda al Ministro del tesoro la stipulazione di una specifica convenzione.

OTTANI, *relatore*. Ho infatti proposto di fissare il periodo di estinzione della anticipazione in 15 anni e il tasso in misura non inferiore al 4 per cento.

RUGGERI. Cosa possono significare il tasso e il periodo entro cui dovrà essere estinta la anticipazione? I funzionari della Ragioneria generale dello Stato o del Provveditorato potranno porre domani il problema dei costi. Affinchè il Tesoro sia in grado di riscuotere il suo credito, bisogna che l'esercizio dell'Istituto Poligrafico (questa è la norma fondamentale di buona economia aziendale) sia efficiente. Sappiamo che i mezzi per rendere efficienti gli esercizi industriali sono diversi. Primo, quello di massimo impiego della mano d'opera senza pensare a licenziamenti di personale; secondo, di massimo impiego delle attrezzature. Si tenta invece di risanare l'esercizio del Poligrafico senza attuare il pieno impiego della mano d'opera e della attrezzatura. Noi diciamo che, se questo disegno di legge viene inquadrato in un ordine del giorno che noi presentiamo, e che invita il Governo a prendere questi provvedimenti, allora può essere utile ed efficace; altrimenti siamo contrari a questo finanziamento tanto più che, se si facesse immediatamente questa politica di pieno impiego e di pagamento delle commesse da parte del Provveditorato dello Stato, l'Istituto non avrebbe oggi bisogno di questo finanziamento, perchè esso ha un miliardo non utilizzato ed oltre 400 milioni di credito da parte del Provveditorato dello Stato. Ora è evidente che mentre lo Stato ha la possibilità di fare questa opera di immediato risanamento utilizzando le materie prime e pagando i suoi debiti, invece preferisce fare un finanziamento a condizioni non precisate. Sono pertanto contento che anche il collega Ottani sia nel nostro ordine di idee. Avvengono al Poligrafico delle cose strane. Credo che tutti i colleghi abbiano ricevuto delle lussuosissime pubblicazioni di imprese private che hanno lanciato un'offensiva contro il Poligrafico. Vi è la famosa operazione dell'impianto per la fabbricazione dei biglietti da parte della Banca d'Italia della quale si poteva anche fare a meno. Oggi abbiamo in Italia due impianti: uno del Poligrafico dello Stato, che è vecchio e che bisogna ripristinare; uno della Banca d'Italia, che ne ha fatto un altro per suo conto. Impianti di questo genere non debbono cadere in mano ad imprese private.

Presentiamo pertanto un ordine del giorno così concepito: «La Commissione finanze e tesoro del Senato ritiene che il risanamento

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

economico dell'Istituto Poligrafico dello Stato non può essere attuato mediante un semplice finanziamento, ma deve avvenire con provvedimenti che tendano: primo, alla completa riorganizzazione tecnico-industriale degli impianti; secondo, al pieno impiego delle attrezzature e del personale, e invita il Governo a predisporre ed attuare un piano finanziario tecnico-economico che soddisfi alle esigenze dei due punti sopra citati». Chiediamo che questo ordine del giorno sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Debbo fare un'osservazione. L'ordine del giorno comincia col dichiarare che l'Istituto Poligrafico deve essere risanato. Io nego questo recisamente. La seconda parte è accettabile, purchè si tolga la premessa. Io sono d'accordo sul fatto che al Poligrafico dello Stato debba essere assegnata una maggiore mole di lavoro.

RUGGERI. Non vedo perchè non si debba mettere in luce la situazione di questo Istituto. Il Poligrafico dello Stato ha oggi macchine che sono in esercizio da quarant'anni e sono ormai superate. Ho concluso pertanto il mio ordine del giorno invitando il Governo a predisporre ed attuare un piano — anche a lunga scadenza — che possa soddisfare alle esigenze dell'Istituto. Ci si può mettere d'accordo sul testo, ma non dobbiamo mancare di mettere in rilievo, in questa occasione, l'arretratezza ed il disagio tecnico in cui si trova il Poligrafico. Per esempio, un tipo di carta che sul mercato pesa 60 grammi per foglio, il Poligrafico lo fa di 80 grammi con lo spreco di carta che ne consegue. È pertanto necessario rimodernare gli impianti perchè è inutile fare una politica di pieno impiego se poi non c'è una attrezzatura moderna. Pieno impiego e riorganizzazione degli impianti sono due cose che si legano l'un l'altra. Questo Istituto dovrebbe essere in testa, in fatto di progresso tecnico. Lo Stato invece ha una propria industria e non la rimoderna. È vero che il secondo punto è forse il più urgente, anche perchè è immediatamente attuabile, ma non possiamo dimenticare che esso è condizionato al rimodernamento degli impianti, altrimenti aumentando il lavoro si aumenterà il *deficit*. Il Poligrafico fa oggi della carta del valore di 160 lire e la rivende a 130. Pregherei la Commissione di prendere in considerazione entrambi i punti indicati dal mio ordine del

giorno, apportandovi magari qualche correzione di forma. Si potrebbe, per esempio, sostituire la parola «risanamento».

PRESIDENTE. A mio avviso si tratta di due questioni diverse: c'è un problema prettamente industriale difficile da risolvere, come quello dalla fabbricazione della carta e c'è il problema dell'attrezzatura tipografica. Sul primo è il caso di richiamare l'attenzione del Governo, trattandosi di un problema delicato e complicato.

OTTANI, *relatore*. Alcuni dati esposti dal collega Ruggeri non sono esatti, perchè l'esercizio del Poligrafico è stato attivo, come può rilevarsi dal bilancio chiuso al 30 giugno 1949. L'utile complessivo dell'azienda è stato di 161 milioni di lire. Tra l'altro, mentre la cartiera di Foggia e la cartiera Nomentana sono state leggermente in perdita, l'azienda industriale di Roma ha prodotto un utile di 352 milioni. Pure in attivo è stata la Libreria dello Stato che rappresenta un ramo molto importante. Non credo quindi che molte di quelle considerazioni, basate sul presupposto che il Poligrafico sia un'azienda passiva e in disordine, possano essere accettate dalla Commissione. Debbo ancora ricordare che l'Istituto Poligrafico dello Stato è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte anche i rappresentanti dei dipendenti e precisamente un rappresentante degli impiegati e un rappresentante degli operai; anche nel collegio dei revisori è compreso un rappresentante degli operai. Si tratta perciò di una amministrazione regolare la quale è veramente sollecita della prosperità dell'azienda e sta studiando tutti i provvedimenti opportuni per accrescere questa prosperità e soprattutto per assicurare un pieno impiego a tutto questo complesso industriale, senza pensare, per ora, neppure alla possibilità di licenziamento di mano d'opera. Possiamo, io credo, aver fiducia che con questo provvedimento l'Istituto Poligrafico dello Stato possa riacquistare tutte le posizioni precedenti ed aumentare anche la sua produzione che, nel 1948-49 era leggermente in decrescenza, per una causa però ben individuata cioè per il fatto che era cessato l'allestimento dei biglietti per conto della Banca d'Italia mentre, con questa lavorazione l'Istituto poteva realizzare 150 milioni di lire. Ritengo

quindi che l'ordine del giorno proposto dal collega Ruggeri non sia del tutto opportuno, perchè potrebbe dare l'impressione che noi ci troviamo di fronte ad una azienda in condizioni di dissesto, mentre ciò non è vero. Vorrei anche pregare il collega Ruggeri di prendere cognizione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1949, dal quale possiamo trarre utili dati che debbono accrescere la nostra fiducia nel buon funzionamento dell'Istituto.

RICCI FEDERICO. Desidero anzitutto rendere omaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato per avere inviato fin dal dicembre dello scorso anno il suo bilancio. Tale bilancio, come ha osservato il relatore, si è concluso con un utile di 161 milioni, di cui 23, se non erro, sono accreditati allo Stato. Di fronte ad una critica molto precisa vi sarebbero tuttavia molte osservazioni da fare: per esempio, vi è un miliardo 931 milioni, sotto la voce « attività di magazzino ». Mi chiedo che cosa significhi questo: si tratta forse di una cifra da realizzare?

Inoltre gli ammortamenti sono portati in linea generale e non addebitati a singole voci. Essi ammontano appena a 220 milioni, dalla quale cifra si può desumere la vecchiezza delle macchine.

Ora, il collega Ruggeri afferma che dal dicembre 1949 la situazione è ancora peggiorata. Mi auguro che ciò non sia esatto, perchè altrimenti una constatazione di tal genere dovrebbe consigliarci alla massima cautela.

Osservo che questa azienda è nelle mani dello Stato, il quale si propone di farla funzionare come azienda autonoma, cioè con gli stessi criteri di un'azienda privata. Dobbiamo allora chiederci che cosa farebbe un'azienda privata se si trovasse nelle condizioni in cui si trova attualmente l'Istituto Poligrafico. Considerando che il capitale del Poligrafico è ancora limitato a 41 milioni, cioè alla stessa cifra alla quale ammontava nell'anteguerra, tale cifra appare evidentemente esigua, e consiglierebbe un aumento del capitale stesso. Propongo pertanto che, dopo un attento esame della situazione generale del Poligrafico, anzitutto se ne aumenti il capitale.

In secondo luogo si impone una rivalutazione degli impianti, eventualmente previa perizia, per ragioni di ordine amministrativo.

Infine, ove se ne riveli l'imprescindibile necessità, si potrà fare un prestito alle condizioni stesse alle quali potrebbe contrarlo un privato. Ora, le aziende private certamente non contraggono prestiti al 4 per cento. Le grandi industrie, che ottengono prestiti dall'America, riescono a pagare l'interesse del 6 per cento circa. Il Poligrafico potrà forse ottenere facilitazioni ricorrendo al fondo E.R.P. Si può prevedere comunque che l'interesse ammonterebbe all'8,85 per cento circa. Non è ammissibile che lo Stato si addossi una perdita annua per far fare una buona figura al Poligrafico! Piuttosto lo Stato potrebbe essere più sollecito nei pagamenti: vedo infatti nel bilancio dell'Istituto un credito di un miliardo 693 milioni, sotto la voce generica « Crediti », ma penso che quasi la totalità di essi siano dovuti dallo Stato. Se lo Stato versasse puntualmente quanto deve, otterrebbe lo stesso scopo a cui si tende con la concessione di un prestito.

In conclusione, penso che si debba anzi tutto approfondire l'esame della situazione generale in cui si trova il Poligrafico; in secondo luogo, ritengo opportuno un aumento di capitale ed una rivalutazione degli impianti; infine si dovrà invitare lo Stato ad effettuare sollecitamente i pagamenti. Se poi ciò si renderà necessario, si potrà concedere un prestito, ma alle condizioni del mercato. Debbo dire che non approvo l'indirizzo che si segue, per cui lo Stato presta danaro con la massima facilità, subendo sempre gravi perdite. Se vogliamo che l'Istituto Poligrafico lavori esattamente nelle condizioni di una azienda privata, esso deve procurarsi denaro sul mercato libero, come fa il privato.

VALMARANA. Osservo che l'esame e la discussione delle proposte del senatore Ricci richiederanno parecchio tempo, mentre mi sembra che l'approvazione di questo disegno di legge sia piuttosto urgente, per consentire al Poligrafico di riparare alla sua situazione debitoria particolarmente onerosa, che ricade poi in definitiva sullo Stato. Per questi motivi propongo di approvare intanto questo provvedimento riservandoci di prendere altre deliberazioni in avvenire.

RICCI FEDERICO. Per quanto concerne l'ordine del giorno dell'onorevole Ruggeri, vorrei osservare che esso richiede qualche chia-

rimento. Ritengo infatti che si debba escludere l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato, o per quelle in cui lo Stato ha una qualsiasi ingerenza, di servirsi dell'Istituto Poligrafico. L'Istituto Poligrafico deve però lavorare alle condizioni stesse in cui lavorano le aziende private; se esso non fa prezzi uguali a quelli del mercato libero, non possiamo addossare una perdita allo Stato! Eventualmente si potrà disporre che debba essere data la preferenza al Poligrafico a parità di prezzi, la qual cosa significa evidentemente allontanare i fornitori privati. Comunque non ritengo opportuno che la Commissione chieda una situazione di privilegio esplicita per lo Istituto Poligrafico.

RUGGERI. Mi sembra che noi ci troviamo in un circolo vizioso. È inutile infatti affermare che il Poligrafico deve funzionare alle condizioni del mercato libero e che si deve porre, sul mercato, in concorrenza con i privati: ciò è troppo semplicistico. L'Istituto ha avuto miliardi di danni di guerra che non gli sono stati rimborsati, nè può attingere a quelle risorse — ad esempio i prestiti dall'America — a cui attingono i privati. Comunque, un ragionamento basato su meri criteri di economia liberista, porterà soltanto ad aggravare la situazione dell'Istituto, se noi non diamo un indirizzo preciso alla sua attività. Ad esempio, l'aggiornamento degli impianti è di fondamentale importanza per porre il Poligrafico nelle condizioni di poter sostenere la concorrenza. Nè bisogna dimenticare che si tratta in definitiva di un patrimonio dello Stato, che deve pertanto essere amministrato con la massima oculatezza e che non può essere in alcun modo trascurato o abbandonato.

OTTANI, *relatore*. I provvedimenti suggeriti dal senatore Ricci, e precisamente l'aumento del capitale, versato dallo Stato, e un pagamento più sollecito delle forniture da parte delle amministrazioni, esigerebbero provvedimenti di carattere finanziario che allo stato attuale non sono possibili. Io insisto pertanto per l'approvazione del provvedimento, così come è.

PRESIDENTE. Di quanto ha proposto il senatore Ricci si terrà conto nel verbale, che verrà inviato al Ministero competente.

RICCI FEDERICO. Poichè mi si dice che vi è una certa urgenza che consiglia una rapida approvazione del disegno di legge, osservo che lo Stato è creditore nei riguardi dell'Istituto Poligrafico di una somma che possiamo valutare a circa un miliardo e mezzo. Ritengo pertanto che lo Stato possa intanto estinguere il suo debito, anzichè ricorrere senz'altro alla concessione di un prestito.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Ricci che si tratta solo di 500 milioni di credito dello Stato: gli altri sono crediti di diversa origine.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La concessione di un prestito rappresenta in sostanza il versamento di un acconto. D'altra parte, io sono contrario al versamento *tout court* di un miliardo e mezzo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, da parte del Tesoro, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di lire 1.500.000.000, rimborsabile nel periodo di anni 10 al tasso ufficiale della Banca d'Italia, per sopperire alle spese per la ricostruzione del proprio stabilimento ed il ripristino del macchinario della Cartiera di Foggia, danneggiati dalla guerra, nonchè per l'acquisto e la costruzione di stabili necessari per una migliore sistemazione della Cartiera Nomentana di Roma e per l'acquisto di macchinario per gli stabilimenti di stampa.

A questo articolo il relatore propone di aggiungere alle parole: « lire 1.500.000.000 » le parole: « rimborsabile nel periodo di anni dieci al tasso ufficiale della Banca d'Italia ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura, con la modificazione testè apportata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Art. 2.

Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro del tesoro e l'Istituto Poligrafico dello Stato, saranno stabiliti il periodo entro il quale l'Istituto medesimo dovrà restituire al Tesoro l'anticipazione suddetta, il tasso di interesse e tutte le altre modalità e condizioni che si renderanno necessarie. La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro del Tesoro da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

RUGGERI. Propongo la soppressione dell'articolo 2. Mi sembra infatti che, essendo stato approvato l'emendamento all'articolo 1 che fissa il termine di scadenza per il rimborso ed il tasso, non vi sia più bisogno che venga stipulata alcuna convenzione, che non so di che cosa dovrebbe trattare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ruggeri, tendente a sopprimere l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

A questo articolo il senatore Ottani propone di sopprimere le parole: « il periodo entro il quale l'istituto medesimo dovrà restituire al tesoro l'anticipazione suddetta, il tasso d'interesse e ». Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura, con la modificazione testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo 1 della presente legge verrà fronteggiata con parte delle maggiori entrate previste dalla legge 1° aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Ruggeri propone un ordine del giorno così formulato: « La Commissione finanze e tesoro del Senato ritiene che l'Istituto Poligrafico dello Stato possa e debba essere messo in progressiva efficienza con provvedimenti che tendano: 1° ad una più moderna riorganizzazione tecnica industriale degli impianti; 2° al pieno impiego delle attrezzature e del personale; e invita il Governo a predisporre gli opportuni provvedimenti ».

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrei accettare questo ordine del giorno come raccomandazione, ma occorre ricordare che l'Istituto Poligrafico dello Stato è un Ente autonomo e che quindi l'intervento dello Stato può avvenire solo entro certi limiti; in altri termini, lo Stato non può imporre all'Istituto un determinato ordinamento senza preventivi accordi.

BERTONE. Ritengo che l'ordine del giorno dell'onorevole Ruggeri sia troppo particolareggiato, e che sia viceversa opportuno usare una formula più generica. Proporrei pertanto il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro del Senato fa voti che siano studiati e attuati provvedimenti diretti a conferire all'Istituto Poligrafico la maggiore e migliore efficienza tecnica e produttiva possibile ». Le parole: « efficienza produttiva » ritengo comprendano quanto l'onorevole Ruggeri chiede nel suo ordine del giorno, lasciando però una maggior libertà al Governo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ordine del giorno del senatore Bertone può essere accettato dal Governo, invece di quello del senatore Ruggeri.

RUGGERI. Desidero che il mio ordine del giorno venga posto in votazione. Io penso che

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

la parola: « invita », usata nel mio ordine del giorno, sia più impegnativa che non le parole: « fa voti », usate dal collega Bertone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Ruggeri, di cui ho dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno del-

l'onorevole Bertone, così formulato: « La Commissione Finanze e tesoro del Senato fa voti che siano studiati e attuati provvedimenti diretti a conferire all'Istituto Poligrafico la maggiore e migliore efficienza tecnica e produttiva possibile ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.